



Dopo otto anni si conclude definitivamente la clamorosa indagine di Palmi con un decreto di archiviazione

Massoneria: “Giustizia è fatta”

“**G**iustizia è fatta”. Chi leggesse la formula di rito appena richiamata come espressione di trionfalismo esultante darebbe mostra di ignorare tradizione costume, indole e sentimenti del libero muratore. Il quale, affidandosi alla ragione, e ad essa affidando il controllo sistematico della propria emotività, si tiene lontano tanto da abbattimenti pessimistici e scoramenti isterici, quanto da esultanze gratuite.

Il Grande Oriente d'Italia, all'ésito delle indagini, lunghe e tormentate, che per ben otto anni hanno riguardato eminenti massoni e varie obbedienze della Massoneria, concluse da due atti processuali (la lunga, articolata requisitoria dei Pubblici Ministeri Rossi e Cusano; la dettagliata e minuziosa sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari Iannini) totalmente assolutori, non ha che da compiacersi della fiducia, mostrata sin dall'inizio, e per tutto il lungo iter processuale, nella magistratura.

“A bocce ferme”, all'ésito del tormento, che, comunque, non ha risparmiato, e così a lungo, sessantuno persone, qualche notazione appare, più che legittima, doverosa.

La requisitoria appena citata (che si fa apprezzare anche per la onesta ricognizione della Istituzione massonica, sotto il profilo storico e nelle sue articolazioni e competenze, anche decentrate e periferiche, nel tentativo di interpretare rapporti tra Ordine e Riti; per l'acuta analisi della legge n. 17/1982, già conosciuta come “legge Spadolini”, nei suoi elementi costitutivi e nei suoi possibili modi d'essere, anche in relazione alla Pubblica Amministrazione ed ai rischi di interferenza in ambito istituzionale), al termine di un esame pregnante del materiale acquisito (“800 faldoni ed un numero imprecisato di scatoloni contenente materiale sequestrato” si legge nel decreto di archiviazione), **esclude che nella condotta del Goi, o di qualsiasi esponente od anche iscritto siano estremi dei contestati reati (l'associazione segreta e la violazione dell'art. 416 c.p.), od anche azioni e/o attività scorrette ed eticamente censurabili.**

La requisitoria va oltre, sottolineando come le indagini imponenti, “le numerose iscrizioni nel registro degli indagati”, non consentano nemmeno di identificare quale potesse essere, ad avviso del magistrato di Palmi, il programma criminoso dell'associazione (tanto che “l'iscrizione per il reato mezzo non è accompagnata da iscrizioni per reato-scopo della presunta associazione”). Il requirente romano individua “il tratto caratteristico dell'interna attività investigativa svolta dall'Ufficio di Palmi, cioè la estrema tensione verso la ricostruzione della fisionomia e consistenza organizzativa dell'associazionismo massonico, ricostruzione ritenuta la chiave di volta per l'individuazione di condotte illecite, nemmeno individuate a livello di ipotesi investigativa, nemmeno oggetto di concreti e stringenti accertamenti”. La situazione appare, pertanto, al PM romano addirittura “paradossale”!

La requisitoria ribadisce “che l'attività investigativa svolta dall'Ufficio di Procura di Palmi è stata assai diretta a ricostruire il fenomeno della massoneria, o delle massonerie, che non a ricercare e documentare le (eventuali) interferenze istituzionali, idonea a sostanziare l'accusa ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 17/1982”.

Passando ad una breve disamina del decreto di archiviazione del GIP di Roma, non può non rilevarsi come il Giudice, se polemizza con garbo, ma pari fermezza, con il PM, quanto a temi di diritto processuale rilevanti, anche agli effetti operativi, quali il principio della cumulabilità dei termini per le indagini, una volta che queste vengano continuate in sede diversa, per competenza territoriale, mostra piena condivisione degli assunti del requirente, su tutto il fronte, dalla inesistenza di elementi di

accusa minimali, ai rilievi sulla prima fase processuale in Palmi. Il Giudice ribadisce **“il rischio di indagini quasi sempre conoscitive, che nulla hanno a che vedere con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e che dovrebbero essere accuratamente evitate”.** **“Non può infatti essere taciuto che in questo procedimento penale l'indagine conoscitiva ha vissuto momenti di inusuale ampiezza”.** **Il Giudice, dalla mole enorme del materiale sequestrato trae certezza che è stata compiuta, in tutto il territorio nazionale, una massiccia e generalizzata attività di perquisizione e sequestro che le iniziali dichiarazioni accusatorie certamente non consentivano”.** **Il Giudice ribadisce che gli innumerevoli dati, acquisiti a Palmi, “costituiscono una vera e propria banca, sulla cui utilizzazione è fondato avanzare dubbi di legittimità, essendo stato interpretato l'art. 130 c.p.p. come potere del PM e della Polizia Giudiziaria di acquisire notizie e non, come si dovrebbe, notizie di reato”.**

Il GIP conclude i suoi rilievi, sul punto, con il leale riconoscimento “che l'attività investigativa svolta dall'Ufficio di Procura di Palmi... assai più diretta a ricostruire il fenomeno della massoneria, o delle massonerie, che non a ricercare e documentare le interferenze istituzionali idonee a sostanziare l'accusa ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 17/1982”.

Il libero muratore, che osservi la vicenda “frigido pacatoque animo”, ma riteniamo, anche il cittadino, scevro da pregiudizi, non può non osservare la patologia del processo, nella sua nascita, ed in ordine al luogo della sua nascita. Anche su questo, PM e GIP offrono chiarezza e perentorietà, entrambi ricordando come la “Procura della Repubblica di Palmi si era ritenuta competente ad indagare non in base alle regole generali stabilite dall'art. 8 c.p.p. né in base ai criteri suppletivi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9 c.p.p., ma, in base al criterio suppletivo indicato nel comma 3° - art. 9 c.p.p. (“se nemmeno in tal modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al Giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dell'art. 335 c.p.p.”).

“Tuttavia - conclude il Giudice, peraltro come aveva concluso già il PM - questa regola residuale, ritenuta sufficiente a radicare la competenza per le indagini sino al giugno 1994 (anche dopo ciò che si era proceduto a lunghe indagini ed a richieste di misure cautelari per fatti avvenuti a Roma nel 1993) è stata improvvisamente ripudiata a metà del 1994 senza che si fossero verificati fatti nuovi tali da mutare effettivamente il quadro complessivo, nell'ambito del quale si era sviluppato il precedente ragionamento in tema di competenza”.

Per ciò, e solo per ciò, “giustizia è fatta”. Perché, sia pure dopo tanti anni, si è riconosciuta la liceità della condotta del GOI e di quanti, ai vari livelli, l'hanno rappresentato ed espresso. Perché, sia pure nel, col, linguaggio misurato e responsabile delle Istituzioni, anomalie, sintomi negativi, connotati arbitrari, propri quanto meno della fase iniziale del processo, sono stati lealmente, responsabilmente, autorevolmente riconosciuti.

Il libero muratore, che non aveva deposto gli strumenti dell'Arte, distratto dal rumore dei metalli nel lontano '92, che anzi aveva intensificato il suo lavoro, ispezzato il proprio impegno etico-culturale, non attendendosi dall'esterno riconoscimenti, non richiesti, né temendo censure immeritate, prende atto di un momento, positivo ed apprezzabile, della più delicata delle funzioni dello Stato, quella giuridico-giudiziaria, e la addita ad iniziati e profani. **Senza trionfalismi, senza idee, e tanto meno progetti, di vendetta.** Non deve nemmeno mutare i candidi guanti, che erano, che restano, immacolati.

Ernesto D'Ippolito, già Grande Oratore del Goi